

spett. le Edilmia sas

Via Casetta, 24
loc. Luciana, 56043 Fauglia (PI)
P. IVA 01807730500

13 dicembre 2016

Io sottoscritto, **Alessio Barbafieri**, dottore agronomo, residente in Lajatico, Via Vicolo delle streghe 3, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara, al n. 711, sono stato incaricato dalla ditta **Edilmia** di stilare la seguente relazione tecnica, allo scopo di valutare la natura coltivata e non boschiva di un'area situata all'interno del *Comune di Crespina Lorenzana, sezione Lorenzana*, individuata all'interno del *foglio 9, particella 381, 382, 732 e, in parte, particella 1192, 733 e 739*.

Tale valutazione è stilata a supporto della richiesta di trasformazione della suddetta in area edificabile a scopo residenziale, come richiesto dalla committente Edilmia sas presso il Comune di Crespina Lorenzana, in data 21 dicembre 2015.

Ad oggi la superficie rappresentata dalle suddette particelle risulta coltivata ad oliveto mentre il perimetro circostante la coltura è caratterizzata da un'area tecnica di passaggio al fine di praticare agevolmente le operazioni colturali. L'oliveto risulta apparentemente incolto da circa 4-5 anni, durante i quali l'interfila tra le piante di olivo è stata colonizzata da arbusti selvatici.

Tale superficie si sovrappone parzialmente con un'area classificata come "Bosco di latifoglie" individuata con il cod. 311 nella classificazione dell'uso del suolo del 2013 della Regione Toscana. Tale classificazione implica la presenza di vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico su tale area.

Da un sopralluogo effettuato sul posto in data 1 dicembre '16 dal sottoscritto, la superficie ricadente all'interno delle sopra citate particelle si presentava non di natura boschiva, quanto piuttosto arbustiva. Tali arbusti, in prevalenza costituiti da giovani individui di Robinia pseudoacacia L., sono tipicamente conseguenti ad un periodo di scarsa o nulla manutenzione dell'oliveto, in particolare relativa alla pulizia e cura degli spazi nell'interfila delle piante di olivo.

Considerazioni conclusive:

Si precisa che tali formazioni arbustive NON possono tuttavia essere equiparate a bosco, così come prevederebbe l'art. 3 comma 4 della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 della Regione Toscana, in quanto trattasi di formazioni insediatesi in terreni



agrari, abbandonati per un periodo inferiore a 15 anni, come indicato nel punto c),
comma 5 dell'art. 3 della succitata legge regionale.

Cordiali saluti,

il tecnico

Dott. Agr. Alessio Barbaferi

Alessio Barbaferi



Allegati:

A. sovrapposizione catastale su area a vincolo + punti di scatto

B. documentazione fotografica

A.




FOTO 1



FOTO 2



